



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

CERTIFICAZIONE

Oggetto: Esame proposta di decreto dirigenziale avente ad oggetto “quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023”

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- **visto** l'art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3, nonché l'allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;
- **visto** il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020 ed in particolare gli articoli da 56 a 58 che regolano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;
- **visto** l'art. 1, comma 800, della Legge 205/2017;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- **visto** il DPCM 8 marzo 2019, *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”*, pubblicato in data 04/05/2019;
- **vista** la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: *“Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata”*;

- **vista** la decisione di Giunta n. 34 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: *“Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell’armonizzazione di cui all’art. 1, comma 800, della L. 205/2017”*;
- **visto** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33, comma 1 ultimo periodo: *“... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- **visto** il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto- legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- **richiamata** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed avente ad oggetto: *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”*, nella quale sono contenute indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all’art. 11, comma 1, del D. Lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- **vista** la L.R. 13 luglio 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009”*, con la quale si provvede alla ricollocazione del Direttore generale,

dell'Avvocato generale e dei Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica del personale dirigente, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Area dirigenza, Funzioni locali;

- **vista** la Legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 ad oggetto: *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”*, con la quale si dispone di incrementare la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale di un numero di posti corrispondente alle figure dirigenziali apicali del Direttore generale, dell'Avvocato generale e di quattordici Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale. Con la legge citata risulta altresì sancito che a decorrere dall'anno 2021, e più precisamente a far data dall'efficacia delle modifiche ai contratti individuali di lavoro, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali venga imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementi l'importo, fermo restando la spesa complessiva, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa;
- **vista** la decisione della Giunta regionale del 06 febbraio 2023, n. 9 avente ad oggetto: *“Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa per il personale dirigente”*;
- **vista** la proposta di decreto dirigenziale per la quantificazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023, ricevuta in data 27 aprile 2023;
- **vista** la relazione tecnico finanziaria alla quantificazione in sede preventiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2023, ricevuta, sempre, in data 27 aprile 2023;
- **considerato che** con Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 11639 del 14 giugno 2022 recante: *“Attuazione della legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* con cui si dispone (cfr. parere n. 183 del 13 giugno 2022 rilasciato dal precedente cessato Collegio dei Revisori):

- di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - dell'importo di euro 1.404.799,91 annui a partire dall'anno 2022 (euro 2.095.539,53 – euro 690.739,62), nell'invarianza della spesa rispetto all'anno 2016;
- di rideterminare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all'anno 2016, innalzando lo stesso dell'ammontare di euro 1.404.799,91, come meglio sopra specificato. Ne deriva che il valore limite riferito all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 passa, a partire dall'anno 2022, da euro 8.014.561,00 ad euro 9.419.360,91;
- limitatamente all'anno 2021 (stante la data di decorrenza del reinquadramento dei vertici apicali meglio sopra specificati a far data dal 01 ottobre 2021 e tenuto conto dell'ammontare delle risorse impegnate nel bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, pari ad euro 2.015.999,48), di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 - di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale corrispondente ad euro 310.295,00 (euro 2.015.999,48 – euro 774.818,86 = euro 1.241.180,62 *3/12);
- limitatamente all'anno 2021 di rideterminare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, innalzando lo stesso di un ammontare pari ai 3/12 dell'importo massimo di euro 1.404.799,91 corrispondente ad euro 351.200,00, passando da euro 8.014.561,00 ad euro 8.365.761,00;
- di rinviare ai successivi atti la quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, in via consuntiva, per l'anno 2021 e in via preventiva per l'anno 2022;

- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 11558 del 06 luglio 2021 con il quale il Dirigente responsabile quantifica, in sede consuntiva, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di

- risultato del personale dirigente della Regione Toscana per l'anno 2020, nell'importo complessivo di euro 9.489.114,00 (euro 12.592.617,00 – euro 3.103.503,00) al netto delle decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (cfr. parere n. 132 del 05 luglio 2021 rilasciato dal precedente cessato Collegio dei Revisori);
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 13141 del 27 giugno 2022 con il quale il Dirigente responsabile quantifica, in sede consuntiva, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana per l'anno 2021, nell'importo complessivo di euro 9.809.778,00 (euro 9.489.114,00 annualità 2020 + euro 8.421,00 + euro 1.948,00 + euro 310.295,00) al netto delle decurtazioni consolidate del fondo ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 di euro 3.103.503,00 (cfr. parere n. 187 del 23 giugno 2022 e parere n. 190 del 01 luglio 2022 rilasciati dal precedente cessato Collegio dei Revisori);
 - **dato atto** che le ulteriori risorse che alimentavano il fondo, in sede consuntiva, dell'anno 2021 aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 sono pari a complessivi euro 375.113,00 oltre ad euro 14.989,00 riferite a risorse variabili (cfr. pareri n. 187 del 23 giugno 2022 e n. 190 del 01 luglio 2022 rilasciati dal precedente cessato Collegio dei Revisori);
 - **richiamato** il decreto dirigenziale n. 19187 del 27 settembre 2022 avente ad oggetto *“Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022”* (cfr. parere n. 202 del 23 settembre 2022 rilasciato dal precedente cessato Collegio dei Revisori);
 - **riscontrato** quanto evidenziato a pag. 11 (Sezione II) della relazione tecnico finanziaria alla quantificazione in sede preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2023 in esame e precisamente che *“... alla data di costituzione del fondo in oggetto non risulta possibile quantificare alcune voci di destinazione delle risorse del fondo per l'anno 2022 poiché le stesse sono dipendenti dal ciclo di valutazione della performance non ancora concluso per tale anno ...”*;
 - **richiamate** le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l.

78/2010 convertito con modificazione della legge n. 122/2010 e di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;

- **riscontrato** che il valore limite riferito all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, è pari ad euro 8.014.561,00 oltre euro 1.404.799,91 per un totale complessivo di euro 9.419.360,91;
- **riscontrato** che in aggiunta alle risorse già inserite nel fondo 2022, sono computate per l'anno 2023, in applicazione dell'art. 57, co. 2, lett. a) del CCNL 2016-2018, ulteriori risorse aventi carattere di certezza e di stabilità pari ad euro 896,61, corrispondenti all'importo della R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2022;
- **riscontrato** che le decurtazioni consolidate del fondo ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, come risulta dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo dell'anno 2021, ammontano a complessivi euro 3.103.503,00 (euro 1.865.374,00 + euro 1.238.129,00);
- **riscontrato** che le risorse decentrate, quantificate in via preventiva per l'anno 2023, soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 sono pari a complessivi euro 10.907.790,49 (euro 9.489.114,00 + euro 8.421,00 + euro 1.404.799,91 + euro 4.558,97 + euro 896,61). Ne deriva che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, onde rispettare il valore limite riferito all'annualità 2016, così come rideterminato, si rende necessaria una decurtazione del fondo delle risorse decentrate pari ad euro 1.488.429,58 (euro 10.907.790,49 – euro 9.419.360,91);
- **riscontrate** le ulteriori risorse che alimentano il fondo dell'anno 2023, non incluse per legge nel valore limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 ed in particolare le risorse di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 quantificate in euro 198.236,00 (calcolate secondo quanto indicato nella Decisione di Giunta regionale n. 34 del 25 giugno 2019) e le risorse di cui all'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 quantificate in euro 176.877,00 per un totale di euro 375.113,00;
- **esaminata** pertanto la quantificazione, in via preventiva, delle risorse che complessivamente alimentano il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 pari ad euro 9.794.473,91, come da tabella di seguito riportata, oltre oneri riflessi ed Irap pari ad euro 3.401.854,00 per un ammontare complessivo di euro 13.196.327,91:

**QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2023**

Risorse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	
Descrizione	Importo
Risorse soggette al limite di cui all'art.23, c. 2, del d.lgs. 75/2017	
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 (art. 57, comma 2, lett.a) CCNL 2016-2018	14.005.837,91
R.I.A. del personale cessato anni 2021-2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.455,58
Totale	14.011.293,49
Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
totale	375.113,00
totale complessivo	14.386.406,49
Decurtazioni del fondo/parte fissa	
Riduzioni del fondo – risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 c. 2bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Decurtazioni del fondo/parte fissa – limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.488.429,58
Totale	-4.591.932,58
TOTALE COMPLESSIVO	9.794.473,91

preso atto e riscontrato che:

- l'Amministrazione regionale, in detta sede, ha ritenuto opportuno di attenersi al valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all'adeguamento, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, in sede di quantificazione consuntiva;
- le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71, comma 1, del decreto-legge n.112/2008, per l'annualità 2023, saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2023 e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;
- l'ammontare delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023, da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione della decisione di Giunta n. 32 del 25 giugno 2019, saranno quantificate in sede consuntiva allorché saranno noti i dati necessari;

- la quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023, di cui alla proposta di decreto in esame, potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione alle risultanze della destinazione, in sede consuntiva, delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022;
- **vista**, infine, la nota prot. 0196457 del 26 aprile 2023 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore "Contabilità", che certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 13.196.327,91 (già comprensiva degli oneri riflessi e dell'Irap, a carico dell'Amministrazione, per euro 3.401.854,00);

Il Collegio, con riferimento a tutto quanto sopra esposto ed esaminato e nel rispetto delle norme richiamate,

Certifica

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, di cui alla proposta di decreto dirigenziale in oggetto, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 05 maggio 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. Sergio Tempo) - Presidente
(firmato digitalmente)

(Dott. Antonio Gedeone) – Componente
(firmato digitalmente)

(Dott. Piero Landi) – Componente
(firmato digitalmente)